Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

Premettendo di avere sottoscritto, in data 25 novembre 2009, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, parte ricorrente riferisce di avere perso il posto di lavoro nel novembre 2017. Ciò posto, contesta alla banca di avere incamerato il TFR, ma di non avere attivato la copertura assicurativa contro il rischio di perdita di impiego, continuando a pretendere il rimborso del prestito. In particolare, allega una mail della Compagnia assicurativa datata 2 luglio 2018 con la quale quest'ultima, pur confermando di essere stata informata del sinistro dall'intermediario convenuto in data 28 febbraio 2018, precisa di essere ancora in attesa di ricevere la documentazione necessaria da parte della banca medesima. Insiste pertanto per ottenere in via risarcitoria quanto avrebbe dovuto corrispondere la Compagnia assicurativa. Chiede inoltre il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, nonché l'applicazione dell'art. 1815 c.c. in ragione del carattere usuraio del contratto.
In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo.
Nella riunione del 10 dicembre 2019, il Collegio ha sospeso il procedimento e disposto che l'intermediario faccia sapere, nel termine fissato, quali documenti abbia trasmesso alla compagnia assicurativa ai fini dell'istruttoria del sinistro e quando ciò sia avvenuto.

Alla scadenza del suddetto termine, l'intermediario convenuto non ha allegato la documentazione indicata.

DIRITTO

In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di previo reclamo. Invero, risulta agli atti la comunicazione del 24 aprile 2018 con la quale il legale di parte ricorrente contesta alla banca (anche) la mancata attivazione della copertura assicurativa contro il rischio di perdita dell'impiego.
Ciò posto, passando al merito, vi è evidenza documentale (cfr. racc. del 5 febbraio 2018) dell'avvenuto incameramento da parte dell'intermediario convenuto delle spettanze di fine rapporto dovute al ricorrente, per un ammontare complessivo di Euro 1.882,16.
Vi è altresì evidenza documentale di una comunicazione (cfr. mail 2 luglio 2018) proveniente dalla Compagnia assicurativa, dalla quale si evince che l'intermediario convenuto, pur avendo inoltrato la denuncia del sinistro (ovvero la cessazione del rapporto di lavoro del cliente), non avrebbe poi inviato la documentazione necessaria per istruire la pratica.
Né, d'altro canto, l'intermediario convenuto si è avvalso del termine concesso dal Collegio per offrire riscontro di quanto eventualmente trasmesso alla Compagnia assicurativa per «lavorare» il sinistro.
Il quadro delle circostanze appena riferite induce a ritenere a fondato il rimprovero mosso all'intermediario convenuto per non avere attivato la copertura assicurativa contro la perdita d'impiego. Invero, in uno con le spettanze di fine rapporto (il cui incameramento deve ritenersi legittimo), la corresponsione dell'indennizzo da parte della Compagnia assicurativa avrebbe consentito di dare corso alla estinzione anticipata del finanziamento in essere.
Deve pertanto ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla retrocessione in via risarcitoria delle rate ulteriori che la banca abbia continuato ad addebitare in capo al cliente, pur dopo la cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo. Il tutto naturalmente fino a concorrenza dell'indennizzo che sarebbe stato versato dalla Compagnia assicurativa, ove la relativa copertura fosse stata tempestivamente attivata.
Non meritano per contro accoglimento le ulteriori domande formulate da parte ricorrente, sia perché formulate solo in sede di ricorso, sia perché del tutto prive di riscontri probatori.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA